

CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON D.M. 25/7/2011.

CONDIZIONI

CONTRATTUALI

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Sono oggetto della concessione i servizi e le prestazioni così come individuati nel Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 2 - Durata della concessione

La durata della concessione è la seguente: 36 mesi a decorrere dal 5 novembre 2024, con possibilità di affidamento successivo per ulteriori 24 mesi.

Articolo 3 - Ruoli contrattuali

Il Concessionario deve fornire nei 10 (dieci) giorni precedenti la stipula del contratto o l'avvio del servizio, se antecedente:

- il nominativo di un referente tecnico-amministrativo che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- il nominativo del Coordinatore del Servizio.

Il Concessionario s'impegna a comunicare, ad inizio contratto, i recapiti telefonici fissi e mobile e l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Unico Contrattuale e del Coordinatore del Servizio, che possono essere utilizzati dal Committente per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell'individuazione del Responsabile Unico Contrattuale e del Coordinatore del Servizio.

Il Responsabile Unico Contrattuale deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle stesse al Capitolato Speciale d'Oneri, alle condizioni contrattuali, e all'offerta presentata, compreso il rispetto delle tempistiche, provvedendo alla gestione dei rapporti di lavoro, con potere di intervento e di decisione in ordine alle variabili e alle problematiche contrattuali.

Il Concessionario deve comunicare le fasce orarie di reperibilità ordinaria del Responsabile Unico Contrattuale e assicurare adeguate modalità di reperimento del medesimo in caso di urgenza.

In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile Unico Contrattuale, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.

Le contestazioni relative all'esecuzione del contratto sono comunicate per iscritto al Responsabile Unico Contrattuale.

Il Coordinatore del Servizio è incaricato di sovrintendere e coordinare il personale e le attività programmate con compiti di gestione delle criticità legate a fattori organizzativi contingenti che richiedono una rapida soluzione.

Il Coordinatore del Servizio garantisce la propria presenza nei giorni e negli orari che saranno successivamente indicati dal Committente, prevedendo comunque una presenza minima garantita settimanale presso ogni sede di esecuzione del servizio di almeno 1 ora.

Il Coordinatore del Servizio deve essere professionalmente idoneo e deve aver maturato un'esperienza comprovata di almeno due anni, anche non continuativi, nel ruolo di coordinatore di servizi di ristorazione scolastica analoghi a quelli descritti nel Capitolato. La figura del coordinatore potrà essere individuata anche all'interno del personale del Concessionario addetto al centro di cottura comunale

In caso di assenza od impedimento del Coordinatore del Servizio (per ferie, malattia, etc.) il Concessionario dovrà provvedere comunque all'individuazione di altro Responsabile avente requisiti professionali almeno equivalenti a quelli del sostituto, dandone comunicazione al Committente.

Il Referente Unico Contrattuale del Committente dovrà identificarsi nel Responsabile del Procedimento.

Al Responsabile del Procedimento compete la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. La suddetta verifica si estende anche alla rispondenza delle prestazioni rese dal Concessionario a quanto dichiarato in sede di offerta e viene condotta mediante acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile.

Articolo 4 - Corrispettivo del concessionario

Il corrispettivo è a misura e viene determinato applicando il ribasso offerto dal concessionario all'importo a base di gara, al numero dei pasti effettivamente erogati.

Il corrispettivo del singolo pasto s'intende remunerativo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi.

Il Concessionario riconosce di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli offerti.

Articolo 5 - Revisione prezzi

Il prezzo offerto in sede di appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto di affidamento.

Il prezzo di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente capitolato resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata del contratto, salvo l'adeguamento ISTAT ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire al Comune di Spotorno entro il termine del 31 agosto dell'anno solare in cui si richiede l'adeguamento, a pena di decadenza.

La revisione è definita di anno in anno rispetto al mese di giugno e ha effetto dal mese di settembre successivo. In caso di indisponibilità dell'indice "giugno su giugno" la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile.

Articolo 6 - Fatturazione

Il Comune stabilisce annualmente l'importo del pasto pro-capite, qui di seguito chiamato "tariffa", comprensivo di IVA, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario.

Gli utenti del servizio possono fruire di agevolazioni economiche per il pagamento della tariffa stabilita a loro carico a seguito dell'applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, *"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449/1998"*.

Inoltre, il Comune può stabilire ulteriori agevolazioni, esenzioni totali o parziali e individuare utenti per i quali il costo del pasto è assunto direttamente a carico dell'Ente.

Gli utenti che fruiscono di agevolazioni economiche o esenzioni parziali, pagano al Concessionario soltanto la quota di tariffa a loro carico.

Il servizio deve essere fatturato mensilmente, esclusivamente sulla base dei pasti risultanti dal sistema informatizzato.

Il Concessionario fattura al Comune:

- La differenza tra il corrispettivo e la tariffa, eventualmente inferiore, stabilita a favore degli utenti, anche per effetto del riconoscimento di agevolazioni/esenzioni parziali;
- L'intero corrispettivo unitario per i pasti erogati agli utenti con agevolazione/esenzione totale e aventi diritto alla gratuità del pasto;
- L'intero corrispettivo unitario per i pasti erogati durante il servizio estivo denominato CAMPO SOLARE.

La differenza tra la tariffa piena e quella agevolata o esente è inserita in fattura al Comune, indipendentemente dall'effettiva riscossione della quota parte a carico degli utenti.

Le fatture sono emesse separatamente per singola scuola o servizio (Micronido-Campo Solare) e devono permettere la verifica dell'avvenuta fruizione del servizio in concessione per tipologia di utente (alunni, insegnanti/adulti, esenti totali o parziali).

A tale fine le fatture devono essere corredate dal report mensile riepilogativo dell'attività svolta, firmato dal Responsabile Unico Contrattuale del Concessionario sotto forma di autocertificazione e recante l'indicazione dei nominativi degli utenti esenti, totali o parziali.

Il Comune, con cadenza annuale ed in presenza di eventuali variazioni, comunica al Concessionario:

- Le "tariffe" del pasto fissate per ciascuna tipologia di servizio;
- Le agevolazioni o esenzioni totali o parziali riconosciute per ciascun utente;
- Il numero di insegnanti/adulti con gratuità autorizzati a pranzare presso ciascun plesso, distinto per classe e/o sezione e per ciascun giorno della settimana.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all'esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare: l'oggetto, la data della determinazione di impegno di spesa, il relativo numero ed il CIG (codice identificativo gara) relativo al contratto, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio del Comune di Spotorno, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Comune	Codice Univoco Ufficio	Ufficio/Settore
Spotorno	BHXDKK	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Articolo 7 - Pagamenti

Il pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il quale il Comune procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio e formula eventuali contestazioni.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il Comune, per singoli pagamenti superiori a 5 mila euro, è tenuto ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare al Concessionario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Articolo 8 - Addebiti erronei e recupero crediti.

Nel caso in cui l'utenza contesti al Concessionario l'addebito di pasti relativi ai due mesi precedenti, il Concessionario, in presenza di errore nella rilevazione, comprovato da idonea documentazione prodotta dall'utente, procede allo storno del relativo addebito ed emette a favore del Comune, in riferimento all'eventuale quota posta a suo carico, specifica di nota di credito.

In caso di perdurante inadempienza da parte degli utenti rispetto al pagamento della tariffa, compete al concessionario la gestione del recupero dei crediti maturati e il rischio di eventuali insoluti.

Il Concessionario, prima di attivare le procedure legali conseguenti, concorda con il Comune i tempi e le modalità per il recupero del credito nel rispetto della privacy individuale e delle norme vigenti in materia.

Articolo 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 non hanno le caratteristiche di subconcessione.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dalle presenti Condizioni Contrattuali comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Articolo 11 - Personale dedicato al servizio

11.1 Personale del Concessionario

Il Concessionario deve avvalersi di personale in possesso di idonee competenze ed esperienze professionali e nella misura quantitativa e qualitativa tale da soddisfare tutte le esigenze della presente concessione.

Nell'ambito delle professionalità dedicate al servizio deve essere presente almeno un dietista, incaricato di seguire la preparazione dei pasti (ordinari e diete speciali) ed effettuare i normali controlli. Il dietista può essere contattato all'occorrenza dai competenti uffici comunali e deve rendersi disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni al personale preposto al controllo del servizio.

Nei 10 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o all'atto della consegna del servizio se antecedente, il Concessionario comunica per iscritto al Committente l'elenco nominativo del personale impiegato nella concessione, specificando per ciascun addetto il documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) la qualifica professionale rivestita, i titoli professionali, le mansioni, il piano di formazione previsto, la sede di lavoro, orario di lavoro giornaliero e il monte ore settimanale di servizio.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzioni temporanee.

Il predetto elenco dovrà rispettare la dotazione di personale e le relative qualifiche specificate in sede di gara, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito un contingente minimo di risorse umane necessario a garantire gli standard di qualità e sicurezza richiesti dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Committente si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, del monte ore dedicato al servizio e si riserva di applicare per ogni irregolarità riscontrata le penali previste dal Capitolato Speciale.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti e alle modalità di espletamento del servizio. In tale caso il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con urgenza.

In caso di assenza per impedimenti di carattere temporaneo o definitivo del personale impiegato, il Concessionario ha l'onere di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione con personale avente professionalità analoga.

Il Concessionario deve fornire a tutto il proprio personale indumenti di lavoro conformi alle norme vigenti in materia di igiene (articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327) da indossare durante il servizio, dispositivi di protezione individuale, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il Concessionario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

È onere del Concessionario verificare per tutta la durata del contratto oggetto delle presenti Condizioni Contrattuali il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.

11.2 Clausola di salvaguardia

Costituisce condizione particolare di esecuzione della concessione, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs 50/2016, al fine di soddisfare finalità sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, l'obbligo del Concessionario di utilizzare, in via prioritaria, il personale a tempo indeterminato e determinato già in servizio presso la mensa scolastica nell'anno scolastico 2018/2019, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

11.3 Formazione

Il Concessionario, sia prima sia nel corso dell'esecuzione del contratto, assicura la formazione del proprio personale sulle tecniche di manipolazione, sulle norme di igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, istruendolo adeguatamente sui contenuti del Capitolato Speciale e delle Condizioni Contrattuali, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità e di igiene in essi previsti. In particolare tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti ed alla vigilanza degli alunni deve essere formato professionalmente ed aggiornato sui vari aspetti della ristorazione scolastica ed in particolare sulle seguenti materie:

- Igiene degli alimenti;
- Merceologia degli alimenti;
- Tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale;
- Controllo di qualità;
- Aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva;
- Pulizia e sanificazione;
- Sicurezza ed antifortunistica all'interno delle strutture di produzione e somministrazione;
- Primo Soccorso (con particolare riferimento alle tecniche di disostruzione delle vie aeree per gli addetti alla distribuzione) e prevenzione incendi.

Articolo 12 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni"

Articolo 13 - Obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri

In particolare, il Concessionario s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 106/2009.

A tale proposito il Concessionario deve:

- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- formare il personale alla gestione dell'emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio

Il Concessionario, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predisporre il proprio piano operativo di sicurezza. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Il Concessionario s'impegna a manlevare il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Comune ha elaborato il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio, Allegato 2 – "DUVRI" del Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del suddetto documento, così come integrato prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

Prima della stipula del contratto, il Comune organizza una riunione di coordinamento tra soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico ed il Concessionario, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza per l'integrazione del DUVRI da allegare al contratto.

Il Concessionario dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti (Comuni, Istituto Comprensivo di Spotorno, i soggetti che gestiscono i Servizi Micronido e Campo Solare) il DUVRI previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 14 - Obbligazioni del Comune

Il Comune, affida al Concessionario i locali, gli impianti e le attrezzature esistenti presso le sedi di esecuzione del servizio e assume a proprio carico i seguenti oneri:

- (a) somministrazione di acqua, energia elettrica, gas, combustibile di alimentazione delle caldaie, conduzione e gestione degli impianti;
- (b) interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria degli immobili;
- (c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (caldaie e condizionatori, ascensori ed elevatori in genere, impianti elettrici ed idraulici, ecc.);
- (d) spese necessarie al controllo e alla manutenzione sui presidi antincendio;
- (e) utenza telefonica dedicata al Centro Cottura del Comune di Spotorno

Gli addetti alla distribuzione dei pasti possono utilizzare le utenze telefoniche esistenti presso i plessi scolastici **nei soli casi** in cui si rendano necessarie comunicazioni urgenti con il Comune.

Articolo 15 - Controlli, tutela dell'utenza e oneri informativi

Il Comune si riserva la facoltà di espletare in ogni momento direttamente, tramite proprio personale, o altre persone autorizzate qualunque controllo sulla buona esecuzione del contratto avvalendosi della facoltà di accedere liberamente e senza preavviso ai locali mensa presso le scuole, alla cucina e ovunque si ritenga opportuno.

Potrà essere richiesta documentazione di prova relativamente alle derrate e ai fornitori delle stesse.

Il Concessionario si obbliga inoltre a fornire la massima collaborazione nei confronti dei seguenti soggetti preposti ad ulteriori controlli:

- a) servizi competenti dell'ASL 2 Savonese
- b) comitato mensa

I controlli saranno eseguiti principalmente:

- 1) sulle derrate e sui pasti cucinati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, compresa la corretta temperatura alla consegna e alla somministrazione;

- 2) nelle dispense e negli armadi della mensa e dei refettori, circa l' idoneità igienica e di funzionamento dei locali e delle strutture, la corretta conservazione e la tipologia delle derrate, la reale effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- 3) sui contenitori dei cibi, di qualunque tipo siano (refrigeranti, termici, etc.), e sugli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna delle derrate: saranno verificati l' idoneità dei mezzi, il loro tipo di alimentazione secondo quanto dichiarato in sede di offerta in osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM), le condizioni igieniche;
- 4) tramite sopralluoghi, senza preavviso, presso i magazzini di stoccaggio e nel centro cottura utilizzato dal Concessionario e pure presso le ditte fornitrici di materie prime della stessa, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti e l' applicazione delle clausole del contratto;
- 5) tramite indagini di soddisfazione dell'utenza.

Considerata la particolarità del servizio e l' esigenza di offrire una piena informazione, nel dovuto spirito di collaborazione e per garantire un rapporto di motivata fiducia, il gestore si obbliga:

- ad esporre in ciascun refettorio il menù vigente;
- a presenziare, nelle persone dei responsabili referenti di cui all' articolo 3 delle presenti Condizioni Contrattuali ed in relazione alle competenze richieste, alle riunioni del Comitato Mensa e ad altri incontri che nel corso del contratto si rendessero necessari, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 16 - Contestazioni, inadempienze, modalità di applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all' applicazione delle penali sono contestati in forma scritta al Concessionario a mezzo PEC.

Il Concessionario può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Committente, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Committente procede all' applicazione delle penali, con decorrenza dall' inizio dell' inadempimento.

Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere la causa dell' inadempienza, ciò potrà essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto.

Le penali sono portate in deduzione dell' importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell' evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal concessionario, con l' obbligo per quest' ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l' eventuale risoluzione del contratto.

In caso di contestazioni relative ad infrazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza che regolano la preparazione e somministrazione, i pasti erogati nella giornata in cui la violazione è stata riscontrata non potranno costituire oggetto di fatturazione.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l' immagine del Comune può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L' applicazione delle penali indicate non esclude l' ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall' inadempimento del Concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l' eventuale maggior costo che il Committente fosse chiamata a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell' ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario e resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del Concessionario.

Articolo 17 - Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'ente.

Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall'attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo.

Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro:

- 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose e animali;
- 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone.

Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto.

Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa "in vigilando" del personale stesso.

Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Il Concessionario nel corso dell'esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Articolo 18 - Cauzione Definitiva

L'affidataria si impegna a costituire cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 117, D.lgs. 36/2023.

Tale garanzia dovrà essere costituita mediante le forme di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art.106, D.lgs. 36/2023.

Articolo 19 - Risoluzione contrattuale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- (1) mancato avvio del servizio entro la data convenuta;
- (2) utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
- (3) violazione dei limiti posti alla subconcessione del servizio e del divieto di cessione del contratto;
- (4) interruzione e/o abbandono del servizio;
- (5) comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, etc.);

- (6) carenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel Capitolato;
- (7) gravi violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza sullavoro;
- (8) accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
- (9) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e s.m.ii.;
- (10) per gravi e reiterate violazioni di norme igienico – sanitarie ed inosservanze di norme di legge e di regolamenti in materia di igiene e di sanità a seguito di accertamenti effettuati dall'ASL, dai NAS;
- (11) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme di legge in materia di produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto, nonché nei casi di inosservanza delle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Oneri e dal relativo Allegato 3 – “Menù tipo e Derrate alimentari”, relative alle condizioni igieniche, alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;
- (12) nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contrattuali che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio;
- (13) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- (14) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale teorico.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, a mezzo pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato al Concessionario un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Comune.

Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.

In caso di risoluzione, il Committente beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire.

Articolo 20 - Facoltà di recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
- (2) il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;

- (3) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (4) per qualsiasi motivo intervenga una diminuzione degli utenti e/o le parti contraenti non riescano a trovare un accordo economico comune per la prosecuzione del contratto;
- (5) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Committente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo pec o lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.

Dalla data del recesso il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

Il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Resta salva l'azione del Comune per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Inoltre ai sensi dell'articolo 1373 del C.C. il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere sulla base di valutazioni inerenti i seguenti profili:

- (a) la congruità e la compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio;
- (b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
- (c) qualora intervengano situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio;
- (d) qualora venga modificato il tipo di gestione del servizio o vengano meno, in tutto o in parte, le esigenze del contratto per gravi motivi.

Articolo 21 - Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal concessionario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

Articolo 22 Divieto di cessione - Limiti alla subconcessione.

Al Concessionario non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell'arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.

La subconcessione è consentita con i limiti di cui all'articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023.

È ammessa la subconcessione solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione e di somministrazione del pasto.

Si intendono subconcessionabili esclusivamente i servizi di trasporto dei pasti e la gestione del sistema informatizzato relativo alla prenotazione dei pasti..

Per il sistema informatizzato il Concessionario assumerà gli accordi più opportuni tenuto conto delle specificità di tale area, ai fini della realizzazione di quanto richiesto, sempre ferma la piena responsabilità del concessionario.

- La subconcessione è subordinata alle seguenti condizioni:
- indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che il Concessionario intende subconcedere;
- impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subconcessione almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio se antecedente;
- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subconcessionario dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subconcessa e la dichiarazione del subconcessionario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa e l'insussistenza dei divieti di cui alla normativa antimafia.

Il Concessionario si impegna inoltre a inserire nel contratto di subconcessione una clausola risolutiva espressa qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subconcessione, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

E' fatto obbligo al Concessionario di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subconcessionario copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia.

Qualora non trasmetta le fatture quietanzate dei subconcessionari entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento favore del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subconcessionario dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale e alle presenti Condizioni Contrattuali. E' inoltre responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività in subconcessione.

Per le prestazioni rese nell'ambito della subconcessione, il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subconcessionario nei confronti dei propri dipendenti.

I subconcessionari devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara. L'esecuzione del servizio in subconcessione non può formare oggetto di ulteriore subconcessione.

Articolo 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente, ove compatibile con la presente tipologia di affidamento (concessione).

Articolo 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Articolo 25 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, delle Condizioni Contrattuali o del Capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Savona. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 216/679 (d'ora in poi GDPR) pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del GDPR, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Spotorno ai sensi del GDPR.

